



## COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA (IS)

### AVVISO PUBBLICO

**Anno 2022 - Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".**

**Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11; Decreto Ministero Lavori Pubblici del 7 giugno 1999; Regolamento regionale in Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 663 del 29 maggio 2000, come modificato per effetto della Delibera di Giunta Regionale n. 963 del 12 luglio 2004; Decreto Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 13 luglio 2022.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" - art. 11 - comma 8, viene indetto un Avviso pubblico per la raccolta delle domande di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

All'Avviso possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione per uso abitativo interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili.

#### 1. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art.11 comma 13 - L.133/08).
- b) residenza anagrafica nel Comune di **Macchia d'Isernia** e nell'alloggio locato per il quale si chiede il contributo;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art.2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico (**anno d'imposta 2021- dichiarazione 2022**):

**d1** – imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma di € **13.632,84** corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale

l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%;

**ovvero**

**d2** – imponibile complessivo, non superiore alla somma di € **15.076,63** corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, con incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non inferiore al 24%.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità superiore ai 2/3 i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%. Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 13 luglio 2022, art. 1, co. 4, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

- e) titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro, per un alloggio sito nel Comune di **Macchia d'Isernia** destinato ad uso abitativo primario;
- f) Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € **378,87**;
- g) Conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- h) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità. **Per quanto riguarda i percettori del cd. Reddito di Cittadinanza**, a norma del citato Decreto Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 13 luglio 2022, **è possibile procedere in ogni caso alla presentazione della domanda**, tuttavia, **i contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza**, pertanto, **i comuni**, successivamente alla erogazione dei contributi, **comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto**.

2. Per l'accertamento del requisito minimo di cui alla precedente lettera D (reddito), l'ammontare da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali prima della data di emanazione del presente bando.
3. Il valore del canone annuo di locazione è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato al fine del pagamento dell'imposta di registro.
4. Per ottenere i contributi, i conduttori devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti necessari.

I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell'alloggio.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

## 2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E CONTENUTI

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente Avviso scaricabile dal sito del **Comune di Macchia d'Isernia** - [www.comune.macchiadisernia.is.it](http://www.comune.macchiadisernia.is.it) e dovrà pervenire a questo Ente secondo le seguenti modalità:

mezzo pec: [comune.macchiadisernia@pec.it](mailto:comune.macchiadisernia@pec.it)

mezzo mail: [comune@comune.macchiadisernia.is.it](mailto:comune@comune.macchiadisernia.is.it)

mezzo raccomandata AR oppure a mano consegnando direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune: Piazza Elena, 1, 86070, Macchia d'Isernia.

Per le informazioni è possibile contattare il seguente numero: 086555130 o recandosi direttamente agli uffici comunali.

**Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 14.00 di venerdì 20/01/2023.**

Il concorrente deve dichiarare nella domanda, secondo lo schema allegato, quanto segue:

- a. i dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare;
- b. il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente Avviso;
- c. l'ammontare del canone di locazione riferito solo all'appartamento e gli estremi relativi al contratto;
- d. l'ammontare del reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare;
- e. ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie;
- f. la conoscenza delle norme contenute nell'Avviso, nella L. 431/1998 e nelle delibere di Giunta Regionale n. 663/2000, n. 963/2004, n. 1368/04 e n. 401/2019;

Si invitano i cittadini interessati a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n° 445/2000).

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 20.10.98 n°403 l'eventuale attestazione dell'handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92 o l'attestazione dell'invalidità superiore al 66%, non possono essere sostituiti da altro documento.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m..

## 3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda deve avvenire, inderogabilmente, **entro le ore 14.00 di venerdì 20/01/2023** (data scadenza dell'Avviso Pubblico). Le domande inviate dopo la scadenza non saranno considerate valide ai fini della graduatoria. Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella acquisita per prima al protocollo del Comune.

## 4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune, successivamente alla data di scadenza dell'Avviso, procede all'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la concessione del contributo.

Le graduatorie relative alle due fasce di reddito (punto 1 - lettera d1- e d2-) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso.

Nell'ambito di ciascuna classe di reddito sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

**A) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 13.632,84 di cui al punto 1 - lettera d1:**

- A1** - con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14 % e comunque fino a un massimo di 8 punti;
- A2** - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:
  - fino a € 1.617,54 punti 5;
  - da € 1.617,55 a € 3.235,09 punti 4;
  - da € 3.235,10 a € 4.852,63 punti 3;
  - da € 4.852,64 a € 6.470,17 punti 2;
  - da € 6.470,18 a € 8.087,72 punti 1;
  - oltre € 8.087,72 punti 0.

**B) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 15.076,63 di cui punto 1) lettera d2:**

- B1** - con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna un punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino ad un massimo di 8 punti;
- B2** - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:
  - fino a € 1.617,54 punti 5;
  - da € 1.617,55 a € 3.235,09 punti 4;
  - da € 3.235,10 a € 4.852,63 punti 3;
  - da € 4.852,64 a € 6.470,17 punti 2;
  - da € 6.470,18 a € 8.087,72 punti 1;
  - oltre € 8.087,72 punti 0.

Nella graduatoria di spettanza, a parità di punteggio, saranno collocate prima i richiedenti che hanno un reddito del nucleo familiare più basso poi i richiedenti con canone mensile più alto ed infine i richiedenti con un nucleo familiare più numeroso.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Decorso tale termine il Comune, esamina le opposizioni e approva le graduatorie definitive che saranno pubblicate all'Albo Pretorio nonché trasmesse alla Regione per la formulazione del relativo piano di riparto dei contributi.

## 5. ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'entità del contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione, da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, viene determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con una elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

- per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € **13.632,84** corrispondente a due pensioni minime INPS l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € **3.098,74** annuo;
- per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € **15.076,63** corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € **2.324,06** annuo.

2. Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi, in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98.

3. In subordine alla priorità di cui al precedente punto 2), il contributo è concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al Comune dalla Regione.

4. Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2022 per i contratti già in essere a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

5. In presenza di reddito inferiore al canone annuo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.

## 6. MODALITA' DI PAGAMENTO

L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise e comunque previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone da parte del richiedente che dovrà provvedere ad inoltrare tutte le ricevute di pagamento canone anno 2022. Le ricevute andranno consegnate entro e non oltre il 20.01.2023, dopo tale data non saranno considerate valide ai fini del calcolo del contributo.

## 7. CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e ad ogni adempimento consequenziale alla non veridicità dei dati dichiarati.

Macchia d'Isernia **22.12.2022**

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Alessio Montaquila